

COMUNE DI ZANE'
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA
MORTUARIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

di *P.C.* n. 55 del 17/11/2008
V. IL SINDACO IL SEGRETARIO



TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLI

- 01 Oggetto
- 02 Definizioni
- 03 Responsabilità
- 04 Vigilanza
- 05 Orari
- 06 Disciplina dell'ingresso
- 07 Atti a disposizione del pubblico
- 08 Competenze

TITOLO II

CAPO I DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLI

- 09 Depositi di osservazione e obitori

CAPO II FERETRI

ARTICOLI

- 10 Attività necroscopiche
- 11 Deposizione del cadavere nel feretro
- 12 Verifica e chiusura del feretro

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLI

- 13 Modalità del trasporto e percorso

TITOLO III

CAPO I CIMITERI

ARTICOLI

- 14 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- 15 Luoghi di sepoltura
- 16 Riti funebri
- 17 Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLI

- 18 Inumazione
- 19 Tumulazione
- 20 Deposito provvisorio

CAPO III CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLI

- 21 Concessioni
- 22 Criteri di assegnazione dei manufatti in concessione
- 23 Tombe di famiglia
- 24 Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia
- 25 Morte del concessionario della tomba di famiglia
- 26 Doveri in ordine alla manutenzione della Tomba di famiglia
- 27 Chiusura dei loculi e dei tumuli nelle tombe di famiglia

- 28 Revoca delle concessioni
- 29 Scadenza delle concessioni
- 30 Rinuncia alle concessioni
- 31 Decadenza delle concessioni
- 32 Estinzione delle concessioni

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLI

- 33 Esumazioni
- 34 Esumazioni ordinarie
- 35 Esumazioni straordinarie
- 36 Estumulazioni
- 37 Esumazioni ed estumulazioni: oneri
- 38 Oggetti da recuperare

CAPO V CREMAZIONI

ARTICOLI

- 39 Crematorio
- 40 Cinerario Comune
- 41 Modalità di conservazione delle ceneri
- 42 Affidamento delle ceneri
- 43 Modalità di conservazione delle urne cinerarie affidate ai familiari
- 44 Cremazione dei resti mortali

TITOLO IV

CAPO I IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO

ARTICOLI

- 45 Imprese e lavori
- 46 Epigrafi monumenti ornamenti
- 47 Illuminazione votiva
- 48 Fiori e arbusti

TITOLO V

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLI

- 49 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- 50 Cautele
- 51 Controlli e sanzioni
- 52 Entrata in vigore

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 01

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 , al D.P.R 10.09.1990 n 285 e dalle Direttive e Circolari, ha per oggetto il complesso di norme rivolte alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri , alla gestione e custodia dei cimiteri , alla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata , alla vigilanza , e in genere su tutte le attività connesse.

ARTICOLO 02

Definizioni

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- 2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire . Esso risulta di struttura e qualità dei materiali diverso secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
- 2.2. per inumazione si intende la sepoltura del cadavere in terra;
- 2.3. per tumulazione si intende la sepoltura del cadavere in loculo o tomba;
- 2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un manufatto ad un altro, all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- 2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- 2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- 2.7. per loculo ossario/cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non abbiano richiesto una diversa destinazione o le urne contenenti le ceneri provenienti dalle cremazioni ;
- 2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;
- 2.9. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto una diversa destinazione;
- 2.10 per cadavere si intende la spoglia corporea fino al raggiungimento del suo periodo minimo di sepoltura, di vent'anni per la tumulazione , o dieci anni in caso di sepoltura per inumazione;

2.11 per resti mortali si intendono il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere (Circolare n.10 del 31 luglio 1998) o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto della mummificazione , saponificazione o corificazione , decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari rispettivamente a 10 e 20 anni (art 3 DPR 15.07.2003 n.254).

ARTICOLO 03

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo e di danno alle persone e alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 04

Vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che la esercita tramite il Responsabile del Servizio Tecnico comunale ;

ARTICOLO 05

Orari

1. Gli orari di apertura del Cimitero sono stabiliti dal Sindaco.
2. I cadaveri e i resti mortali/cinerari destinati alla sepoltura sono ricevuti nelle medesime fasce orarie.
3. Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri o sepolture , nel caso di più festività consecutive il divieto vige per il primo giorno festivo ;
4. Le sepolture e i trasporti funebri possono aver luogo dal lunedì al sabato mattina, esclusivamente per i decessi avvenuti presso un'abitazione, solo nel periodo da maggio a settembre , la sepoltura potrà effettuarsi anche il sabato pomeriggio .

ARTICOLO 06

Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero si entra a piedi, per particolari motivi, debitamente documentati , il Responsabile dell'Ufficio tecnico potrà autorizzare la visita a mezzo di veicoli secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale ;
2. Nel Cimitero si entra a piedi.
 1. nel Cimitero e nelle zone adiacenti è vietato l'ingresso :
 - a. Alle persone in stato di ubriachezza o alterazione, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;
 - b. Alle persone in massa , non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile , senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - c. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero o nelle sue vicinanze , attività di questua o attività commerciali;

- d. A chiunque venda oggetti , distribuisca o depositi materiale pubblicitario o offra servizi , anche se gratuiti;
- e. A chiunque quando il Sindaco , per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna al cimitero , ravvisi l'opportunità del divieto;
- f. Ai bambini non accompagnati da adulti;

2. Comportamenti vietati all'interno del Cimitero.

Nel Cimitero è vietato ogni comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare :

- a. A chiunque tenga un comportamento chiassoso;
- b. Rimuovere dalle tombe altrui qualsiasi ornamento compresi i fiori;
- c. Fotografare e/o filmare riti funebri senza l'assenso scritto e preventivo dei familiari interessati ;
- d. Ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo;

ARTICOLO 07

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato in duplice esemplare, è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse presso il cimitero;

Sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali in formato cartaceo o informatico :

- L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri
- Copia del presente Regolamento;
- L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- L'elenco delle tombe di famiglia per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- Ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico;
- Le planimetrie cimiteriali.

ARTICOLO 08

Competenze

1. Il servizio di polizia mortuaria e la gestione del cimitero è di competenza del Comune .

La gestione del servizio, compatibilmente con le funzioni da svolgere , può essere esercitata attraverso le forme previste dal Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere .

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dagli organi comunali, secondo la suddivisione delle competenze stabilita nello Statuto e nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o dal presente Regolamento.

TITOLO II

CAPO I

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 09

Depositi di osservazione e obitori

1. Per le funzioni di obitorio e deposito di osservazione , il Comune si avvale, per quanto previsto dal D.P.R. 285/90 delle strutture della locale Azienda ULSS.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del DPR 285/90, dispone di un deposito di osservazione.
3. Il trasporto al deposito di osservazione e all'obitorio, è autorizzato :
 - dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune, previa richiesta motivata di un medico;
 - dalla Pubblica Autorità, quando il decesso avvenga sulla pubblica via o per accidente in luogo pubblico o privato, tramite la Ditta aggiudicataria del servizio comunale.

CAPO II

ATTIVITA' NECROSCOPICHE

ARTICOLO 10

Attività necroscopiche

1. In base a quanto previsto dall'Art. 16 comma 2 del DPR 285/90 l'Azienda Ulss competente vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, sia all'interno che all'esterno del comune , ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 11

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria;
2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o avvolta in lenzuola in tessuto biodegradabile.

ARTICOLO 12

Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta alla presenza di personale delegato dall'Unità Sanitaria Locale che certificherà con apposito verbale:

- a. Identità del cadavere;
- b. Accertamento dell'avvenuto trattamento antiputrefattivo di cui all'Art 32 del DPR 285/90;
- c. Rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato;
- d. In presenza di un decesso da malattia infettiva diffusa o in caso di cadavere portatore di radioattività, le misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione.

2. A garanzia dell'integrità del feretro il personale dell'Ulss vi apporrà apposito sigillo.

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro o cassetina di resti mortali o urna cineraria deve essere applicata un'apposita piastrina metallica o di altro materiale che garantisca l'assoluta inalterabilità nel tempo recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere/resti/ceneri ivi contenuti e le date di nascita e di morte.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

1. Per i trasporti di cadavere trovano applicazione le norme di cui al DPR 285/90, nonché le norme di cui al presente regolamento;
2. Il trasporto comprende il prelievo del feretro dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si eseguono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore può essere fatta lungo il percorso senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. I criteri generali di fissazione degli orari, i percorsi dei trasporti funebri, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei feretri, sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, fisserà di norma l'ora dei funerali, all'interno delle fasce previste dal provvedimento del Sindaco, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto.
4. Nel territorio del Comune è consentito l'impiego di mezzi di trasporto funebre di Imprese Funebri abilitate, solo se in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore, in tal modo per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T.U 2578 del 15.10.1925, dagli Artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e dal D.Leg.vo 267/2000 si intende liberalizzato il servizio.
5. A richiesta dei familiari il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla, in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro, l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo, e che il carro funebre sia a disposizione immediata nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano/spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre.
6. Il Comune garantisce, mediante le Imprese di Onoranze Funebri presenti sul territorio della Provincia in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio di trasporti funebri, con gara di affidamento del servizio, il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici, o decedute a seguito

di morte violenta anche in luoghi privati , a disposizione dell'Autorità Giudiziaria , dal luogo di decesso all'obitorio o al luogo di osservazione presso la cella mortuaria della locale Azienda ULSS;

7. la richiesta di intervento ai sensi del comma precedente , da parte dell'Autorità P.S o delle Forze dell'Ordine , viene effettuata all'Impresa aggiudicataria del servizio di recupero salme, a meno che i familiari intendano, chiamare un'impresa funebre diversa , nel qual caso la spesa diviene interamente a loro carico ;

TITOLO III

Cimiteri

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 14

Facoltà di disporre della salma e dei resti mortali

1. Sulle modalità del trasporto funebre e la forma di sepoltura hanno prevalenza le volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di Legge ;
2. In assenza di disposizioni del defunto , la facoltà spetta al coniuge non legalmente separato e , in mancanza , al parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e , nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado , da tutti gli stessi .
3. L'ordine suesposto troverà applicazione anche per tutte le eventuali operazioni cimiteriali successive.

Qualora il coniuge superstite sia passato a nuove nozze , dovrà essere prodotto il consenso dei discendenti maggiorenni del defunto o in mancanza, degli ascendenti o in mancanza, dei fratelli dello stesso defunto.

4. In ogni caso chi presenti domanda di operazioni cimiteriali si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi diritto .

In caso di contestazione il Comune manterrà lo stato di fatto in attesa di un accordo tra le parti o della sentenza del giudice di ultima istanza , passata in giudicato.

ARTICOLO 15

Luoghi di sepoltura

1. Ai sensi dell'Art. 337 del testo Unico di Leggi Sanitarie, approvato con R.D 27.07.1934 n 1265, il Comune provvede al seppellimento utilizzando il Cimitero Comunale di Via Verdi.
E' vietata ogni sepoltura in luogo diverso dal Cimitero comunale , ad eccezione di quanto stabilito dagli Artt. 101-102-105 del DPR 285/90.

ARTICOLO 16

Riti Funebri

1. All'interno del Cimitero comunale è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'Art 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 17

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Tutte le operazioni cimiteriali sono assicurate dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti essenziali, esplicitamente classificati dalla Legge o dal presente Regolamento.

Sono gratuiti :

- il servizio di osservazione dei cadaveri ;
- il recupero ed il relativo trasporto delle persone decedute per qualsiasi causa nella pubblica via o in luogo pubblico ;
- il recupero ed il relativo trasporto delle persone decedute per morte violenta in qualsiasi luogo del comune ;
- le esumazioni ordinarie e le estumulazioni per scadenza della concessione, qualora non sia richiesta una destinazione diversa dall'ossario comune, da parte degli aventi diritto ;
- la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di inumazione per i cadaveri di persone indigenti, previa attestazione dello stato di indigenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- I trasporti nell'ambito del Comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali anche solo uno dei seguenti : trasporto con il medesimo carro funebre di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo del cadavere, di feretro di legno diverso da quello di scarsa durabilità o di qualsiasi sosta lungo il percorso.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 18

Inumazione

1. Nel Cimitero, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 50 del DPR 10.09.1990 n.285, possono essere ricevuti, previa richiesta degli aventi diritto :
 - a) I cadaveri delle persone che hanno avuto la residenza nel comune per almeno cinque anni e che siano emigrate dal comune da non più di dieci anni.
Si prescinde dall'epoca di emigrazione se questa è stata determinata dalla necessità di ricovero in casa di riposo o in casa di cura o presso un familiare quando la persona ha

avuto come ultimo comune di residenza il Comune di Zanè , prima dell'ingresso in casa di riposo/cura o presso un familiare.

Identico diritto è riconosciuto ai cittadini iscritti all'Aire con gli stessi tempi di cui sopra.

- b) Il cadavere del coniuge di persona residente nel comune di Zanè .
- c) I cadaveri di religiosi che hanno espletato il loro mandato apostolico fuori del Comune ma che sono nati o che hanno avuto per almeno dieci anni la residenza nel Comune .
- d) Il Sindaco può disporre con atto motivato la sepoltura anche del cadavere di persone illustri o particolarmente benemerite nei confronti del comune che non rientrino nei casi precedenti.

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private :

Sono comuni le inumazioni della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, il terreno per l'inumazione viene messo a disposizione gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ;

Sono private le inumazioni in aree in concessione per 20 anni, non rinnovabili ;

3. Il cimitero ha campi di inumazioni distinti per diverse destinazioni :

- a. Campi per inumazioni ordinarie.
- b. Campi per le inumazioni di salme non completamente mineralizzate denominato " campo indecomposti "

4. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni , qualora le condizioni di disponibilità di aree lo consentano, l'esumazione può essere eseguita anche successivamente al periodo minimo di inumazione ;

5. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate , previo pagamento della relativa tariffa , dal Comune che se ne assume l'onere solamente in caso di :

- a. Cadavere di persona indigente appartenente a famiglia indigente, previa dichiarazione degli stati di indigenza da parte dei servizi sociali del comune .
- b. Cadavere di persona indigente, previa dichiarazione dello stato di indigenza da parte dei servizi sociali del comune, per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- c. Inumazione degli indecomposti.

6. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo posto dal Comune recante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del cognome e nome , della data di nascita e di morte del cadavere inumato.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo , di una lapide di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, con le caratteristiche previste da una Delibera di Giunta Comunale che ne fissi materiali , altezze ed ogni altra caratteristica richiesta.

L'installazione delle lapidi , la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i lavori derivanti dall'eventuale cedimento del terreno , la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti .

ARTICOLO 19

Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in tombe, loculi o loculi ossari, costruite dal Comune o da privati concessionari di aree per la conservazione, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;

2. Ogni feretro deve essere posto in un loculo , tumulo o nicchia separati;
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e/o urne cinerarie in un unico tumulo anche in presenza di un feretro.

ARTICOLO 20

Deposito provvisorio

1. A richiesta degli aventi diritto, il feretro o le cassette ossario o le urne cinerarie possono essere deposte provvisoriamente in apposito loculo, previo pagamento della relativa tariffa , per eseguire lavori di manutenzione o ripristino. Il periodo concesso è di sei mesi prorogabile, per una sola volta, di altri sei mesi.
2. Scaduto il termine senza gli aventi diritto abbiano provveduto a richiedere la tumulazione del feretro nella definitiva sistemazione , si provvederà, senza ulteriore avviso, ad inumare il feretro in terreno comune e deporre rispettivamente i resti mortali in ossario comune e le ceneri nel cinerario comune.

CAPO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 21

Concessioni

1. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura, a tempo determinato, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune
2. Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da un apposito atto redatto in forma pubblica, contenente tutte le clausole e le condizioni relative alla concessione medesima .
L'atto di concessione deve indicare la natura della concessione e la sua identificazione, la durata , l'inizio che decorre dalla firma della richiesta e la fine della concessione , il concessionario, l'identificazione dei cadaveri e/o i resti mortali e/o le ceneri destinate ad esservi accolte .
Limitatamente alle cassette di resti mortali ed alle urne cinerarie è consentita la tumulazione , anche se relative a nominativi non indicati nell'atto di concessione , fino al raggiungimento della capienza del loculo, previa richiesta del concessionario, pagamento della relativa tariffa ma senza dover sottoscrivere una nuova concessione.
3. Sono previsti i seguenti tipi di sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato :
 - a) Loculi per la tumulazione individuale di un cadavere individuato nella domanda di concessione e/o di cassetine di resti mortali e/o urne cinerarie fino alla capienza, mediante concessione della durata di 40 anni, rinnovabili previo pagamento del canone di concessione;
 - b) Cellette per la tumulazione di cassetine di resti mortali e/o urne cinerarie, mediante concessione della durata di 40 anni, rinnovabili previo pagamento del canone di concessione;

- c) Tombe di famiglia , costruite ed assegnate dal Comune , mediante concessione della durata di 70 anni , rinnovabili previo pagamento del canone di concessione;
 - d) Aree per l'inumazione di feretri , in concessione per 20 anni non rinnovabili;
 - e) Aree per l'inumazione di urne cinerarie , in concessione per 5 anni non rinnovabili ;
4. Le Concessioni di cui al punto precedente , lettera a) sono nominative , pertanto valevoli esclusivamente per la postazione e la salma indicata in fase di concessione , unitamente alla quale è consentita la tumulazione di cassette di resti mortali e urne cinerarie, anche se non indicate nell'atto di concessione, previa richiesta del concessionario, pagamento della relativa tariffa, ma senza dover sottoscrivere una nuova concessione;
5. Nelle tombe di famiglia non possono essere sepolti feretri in numero superiore rispetto ai loculi autorizzati. I resti mortali dei cadaveri di persone la cui morte risalga a non meno di 40 anni, previa richiesta e pagamento della relativa tariffa, su autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali possono essere raccolti in una cassetta per resti mortali .
6. E' assolutamente vietata la permuta e/o il prestito e/o cessione a qualsiasi titolo tra privati di tombe, loculi o loculi ossari o cinerari ;
7. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi tipo deve presentare domanda all'ufficio servizi cimiteriali contenente il tipo di sepoltura richiesta e i dati anagrafici del o dei concessionari .
La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni vigenti in materia o che verranno emanate , anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa .
8. Le concessioni possono essere soggette :
- a) A revoca per esigenze di pubblico interesse.
 - b) A revoca ed a decadenza nei casi previsti dal vigente Regolamento.

ARTICOLO 22

Criteri di assegnazione manufatti in concessione

1. I manufatti in concessione, tombe , cappelle, loculi , loculi ossario/cinerari , vengono assegnati su richiesta in base alla disponibilità e secondo gli eventuali criteri che venissero stabiliti con Delibera di Giunta Comunale .

ARTICOLO 23

Tombe di famiglia

1. Le Tombe possono essere concesse :
- a) Ad una o più persone ed ad esse esclusivamente , la concessione in questo caso si intende a favore dei richiedenti , con esclusione di qualsiasi altra persona ;
 - b) Ad una o più famiglie che indicheranno all'atto della richiesta il nominativo del o dei Concessionari ;

- c) Ad Enti morali, congregazioni religiose o alla parrocchia e per essi ai loro rappresentanti pro-tempore , in questo caso la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'Ente , non si estende ai loro familiari né ad altri Enti consimili .

ARTICOLO 24

Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia

1. Il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia si intende riservato alla persona del Concessionario ed a quelle appartenenti alla propria famiglia, individuata secondo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo.
Possono essere previste particolari limitazioni indicate nell'atto di Concessione od estensioni, all'interno dei casi previsti dal Regolamento Nazionale e dal presente Regolamento, comunque risultanti dall'atto di Concessione o dal testamento del Concessionario, che in tal caso dovrà essere prodotto, dopo la pubblicazione , all'ufficio servizi cimiteriali .
2. Si considerano appartenenti alla famiglia del Concessionario le persone di seguito indicate e i loro coniugi , nonché i residenti con il Concessionario al momento del decesso dello stesso.
 - il coniuge
 - i figli o in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali
 - i genitori o in mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali
 - gli adottanti e gli adottati
 - i generi e le nuore
 - il suocero e la suocera
 - i fratelli e le sorelle
3. Il diritto alla tumulazione :
 - Per il coniuge del concessionario e gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito all'atto della Concessione dal fondatore del sepolcro.
 - Per i collaterali e gli altri affini la sepoltura deve essere richiesta di volta in volta dal titolare della concessione con apposita istanza.
 - Per i residenti con il concessionario al momento del decesso dello stesso , la sepoltura deve essere richiesta da uno qualsiasi dei titolari del diritto di sepoltura con apposita istanza.
 - Per le persone che abbiano acquisito condizioni di particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, tale condizione deve essere comprovata con apposita dichiarazione del Concessionario presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura o inserita nel testamento del Concessionario, che dovrà essere in tal caso prodotto all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Sono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di sepoltura , diritto che non è commerciabile, né cedibile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Se più sono i titolari della concessione , tra loro devono designare e comunicare all'atto della richiesta della concessione , uno tra essi che assuma verso il comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione ; ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari .
I concessionari dovranno tenere costantemente aggiornato il proprio indirizzo presso l'ufficio servizi cimiteriali.
5. Sono tassativamente esclusi gli atti di divisione di posti o individuazione di separate quote delle concessioni cimiteriali.

ARTICOLO 25

Morte del concessionario della tomba di famiglia

1. Alla morte del concessionario di una tomba di famiglia, il subentro avviene esclusivamente nel diritto di sepoltura (Jus Sepulchri), con precedenza ai parenti in linea retta del concessionario stesso, fatte salve eventuali limitazioni poste dal Concessionario nell'atto di concessione o nel testamento, ferma restando la posizione del concessionario nella persona originariamente individuata, cosicché l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nella Tomba è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario.
Il subentro avviene esclusivamente nel diritto di sepoltura anche per i concessionari di tombe, viventi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Parimenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il subentro avviene esclusivamente nel diritto di sepoltura anche per i concessionari deceduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso la concessione cimiteriale non sia già stata intestata agli aventi diritto o ne sia già stata richiesta l'intestazione da parte degli aventi diritto.
2. In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli oneri connessi con la buona ed ordinaria manutenzione del sepolcro, sia per quanto riguarda gli elementi del decoro, che per quelli statico funzionali nonché eventuali caratteristiche tecniche a cui il sepolcro debba rispondere nel tempo, vengono a trasferirsi nelle persone titolari del diritto di sepoltura.
3. Se più sono i titolari del diritto di sepoltura, entro un anno dalla morte del concessionario, devono designare, comunicandolo entro lo stesso termine all'Ufficio servizi cimiteriali, uno tra essi che tenga i rapporti con il comune, a nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.
Qualora trascorso un anno non sia stato comunicato quanto previsto al comma precedente, previo invito scritto ad adempiere entro dieci giorni, provvede insindacabilmente, qualora se ne presenti la necessità l'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. I titolari del diritto di sepoltura, di concessionari deceduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non abbiano comunicato chi tra loro assuma i rapporti con il Comune, devono farlo entro lo stesso termine di cui al comma precedente, in difetto provvede insindacabilmente, qualora se ne presenti la necessità, l'Ufficio servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 26

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Le spese di qualsiasi manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi e dei loculi ossari sono a carico dei concessionari e, alla loro morte, dei titolari del diritto di sepoltura.
2. Il concessionario e alla sua morte i titolari del diritto di sepoltura sono tenuti a provvedere per tutta la durata della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione comunale ritenesse indispensabili, o anche semplicemente opportuni, per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene, nonché a rimuovere a proprie spese eventuali abusi.
3. In caso di inadempienza a tali obblighi, si ricorrerà al potere di ordinanza e diffida con richiesta di adempiere, disponendo se del caso la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e sospendendo le tumulazioni richieste fino all'adempimento entro il termine previsto nell'ordinanza – diffida.

Persistendo lo stato di abbandono o di incuria , previa attestazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, si procederà alla dichiarazione di decadenza .

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza sia stato ottemperato a quanto richiesto , il Comune dichiara la decadenza con la seguente procedura :
 - a. Notifica di avvio del procedimento al Concessionario e nel caso di decesso ai familiari conviventi ;
 - b. Nel caso non vi siano familiari conviventi affissione dell'avvio del procedimento all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per trenta giorni consecutivi ,.
 - c. Decorso quindi un anno dalla notifica di avvio del procedimento o dalla pubblicazione all'albo pretorio viene dichiarata la decadenza che non dà titolo ad alcun rimborso .

Per le salme e i resti che fossero sepolti nelle tombe interessate alla procedura di decadenza , verrà disposto :

- Il deposito in ossario comune dei resti dei cadaveri , se mineralizzati;
- L'inumazione in terreno comune per cinque anni , previa perforazione della cassa metallica, se i cadaveri non risultino mineralizzati;
- Il deposito in ossario comune per i resti mortali e in cinerario comune per le ceneri;

ARTICOLO 27

Chiusura dei loculi e dei tumuli delle tombe di famiglia

1. Qualora, per qualsiasi motivo , venga verificato che al momento della tumulazione non era stata eseguita la chiusura del tumulo degli altri feretri già tumulati in qualsiasi periodo, secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 285/90, il concessionario o , qualora deceduto, gli obbligati alla manutenzione del manufatto, hanno l'obbligo di provvedere entro tre mesi alla realizzazione della chiusura dei tumuli secondo quanto previsto dal citato art 76. All'esterno della chiusura del tumulo deve essere indicato in modo indelebile il cognome , nome , data di nascita e di morte del cadavere tumulato;
2. Qualora , trascorso detto termine , non siano stati realizzati i lavori di chiusura , provvederà il Comune, senza ulteriore avviso , con addebito della tariffa vigente .

ARTICOLO 28

Revoca delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 del DPR 10/09/1990 n 285 è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento , modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico .

Al verificarsi di questi casi la concessione viene revocata dal Sindaco , previo accertamento da parte dello stesso dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito , per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata , di una sepoltura rimanendo a carico del Comune le spese per il trasferimento del feretro in altra sepoltura , o se richiesto dagli aventi diritto e il cadavere abbia raggiunto la completa mineralizzazione , il trasferimento , a spese del Comune , in ossario comune, senza diritto ad alcun rimborso .

Della revoca il Comune deve darne notizia al Concessionario, o se deceduto, o non sia noto l'indirizzo, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni.

ARTICOLO 29

Scadenza delle concessioni

1. L'ufficio Servizi Cimiteriali predispone periodicamente l'elenco delle concessioni in scadenza e ne dà avviso ai concessionari. Qualora non si abbia l'indirizzo aggiornato del concessionario viene pubblicato un avviso all'albo pretorio per un periodo di 60 giorni, nonché collocato un avviso sulla tomba o loculo interessato per la stessa durata.
2. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza, il concessionario o gli aventi diritto alla sepoltura a seguito della morte del concessionario, possono richiedere il rinnovo o dare disposizioni circa la collocazione, previo pagamento della relativa tariffa, del feretro o cassetture di resti mortali/ceneri in altra sepoltura diversa dall'ossario/cinerario comune.
3. Allo scadere della concessione il manufatto in concessione di cui non sia stato richiesto il rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza, torna di proprietà del Comune e i resti mortali vengono posti in ossario comune senza ulteriore avviso, ad esclusione di quelli di cui al comma uno per la mancanza di indirizzo, per cui si attenderà la pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio per 60 giorni.
4. Qualora alla scadenza vi sia stato disinteresse da parte degli eredi e/o familiari o non sia stata espressa alcuna volontà nei termini o sia stata accertata l'irreperibilità dei parenti o eredi entro il grado previsto dagli Artt 74 eseguenti del C.C., il manufatto viene liberato a cura del Comune e i resti mortali posti nell'ossario comune.
5. Se il cadavere non ha raggiunto la completa mineralizzazione, prima della collocazione definitiva in ossario comune, viene inumato con l'osservanza delle norme previste dal DPR 285/90

ARTICOLO 30

Rinuncia a Concessione Cimiteriale

1. Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia di concessioni esclusivamente a suo favore, a condizione che contestualmente vi sia la richiesta, di altra destinazione, a carico dei richiedenti, per i feretri, cassetture di resti mortali o ceneri presenti nel manufatto in concessione, o il manufatto in concessione sia vuoto.
2. Per aventi diritto sono da intendersi il concessionario, o se deceduto, tutti gli aventi diritto alla sepoltura al momento della richiesta.
3. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla sepoltura, successivamente alla richiesta di rinuncia è corrisposto un corrispettivo che per i loculi e i loculi ossari viene determinato come segue:
 - a. Tariffa della concessione divisa per il numero di anni della concessione, moltiplicata per il numero di anni residui. A tale somma andrà detratto il costo attuale di sostituzione della lapide, come determinato dall'Ufficio tecnico comunale, se utilizzata.
 - b. Per le concessioni perpetue il periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene calcolato in 99 anni.
4. Su richiesta degli aventi diritto, successivamente alla richiesta di rinuncia, è corrisposto un corrispettivo che per le cappelle e le tombe di famiglia viene determinato di volta in volta dall'Ufficio tecnico comunale, tenuto conto il periodo d'uso della concessione, della tariffa a

suo tempo corrisposta e delle eventuali spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per la messa in ripristino della tomba .

5. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui gli aventi diritto non richiedano il rimborso per il periodo non utilizzato, l'estumulazione delle salme o resti mortali o ceneri dal loculo per il quale è stato richiesto comporta la restituzione dello stesso al Comune , senza alcun diritto ad un successivo utilizzo.

ARTICOLO 31 Decadenza di Concessione Cimiteriale

La decadenza della concessione cimiteriale viene dichiarata nei seguenti casi :

1. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
2. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;
3. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria , in base alla relazione dell'ufficio tecnico comunale ;

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario , oppure , in caso di morte del concessionario , agli aventi diritto alla sepoltura solo se hanno comunicato, comprovandola , tale loro qualità e siano reperibili . In caso di irreperibilità, anche solo di fatto , la comunicazione di avvio del procedimento verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio di questo comune e affissione per trenta giorni di un avviso nel manufatto in concessione .

Qualora venga pronunciata la decadenza , le salme -ceneri -resti mortali , in caso di inerzia degli aventi titolo entro trenta giorni dalla pronuncia della decadenza , verranno traslate in terreno comune per cinque anni in caso di salme e in ossario/cinerario comune in caso di resti mortali e ceneri .

ARTICOLO 32 Estinzione di Concessione Cimiteriale

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per :

1. scadenza del termine previsto nell'atto di concessione , salvo richiesta di rinnovo nei casi previsti ;
2. soppressione del cimitero ;
3. estinzione della famiglia del Concessionario intesa ai sensi dell'Art 433 del Codice Civile

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 33 Esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in :

- a) Ordinarie quando vengono eseguite a conclusione del normale periodo di rotazione ;

- b) Straordinarie quando vengano eseguite prima del normale periodo di rotazione e comunque in momenti diversi dal periodo stabilito di volta in volta per l'esumazione dell'intero settore;

ARTICOLO 34

Esumazioni ordinarie

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ;
3. Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle esumazioni , sarà collocato un avviso all'ingresso del cimitero ed all'Albo Pretorio con il periodo stabilito per le operazioni con invito agli aventi diritto :
 - a presentare richiesta, nel termine fissato nell'avviso, di conservare i resti mortali in apposita cassetta destinata alla tumulazione o alla cremazione ;
 - a provvedere al recupero degli oggetti di loro interesse entro la settimana precedente il periodo stabilito per l'esumazione , gli oggetti eventualmente presenti al momento dell'esumazione verranno smaltiti secondo la vigente normativa ;
4. Nel caso il cadavere esumato non sia completamente mineralizzato sarà inumato in un'altra fossa del campo indecomposti, in contenitori di materiale biodegradabile e il tempo di reinumazione sarà di cinque anni o di due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, oppure, previa richiesta e assenso degli aventi diritto, avviato alla cremazione, con spese a loro carico .
E' compito dell'incaricato dell'esecuzione delle esumazioni ordinarie stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione ;

ARTICOLO 35

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazioni straordinarie possono essere eseguite, nei periodi stabiliti dal DPR 285/90, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta degli aventi diritto a disporre del cadavere , su parere del Servizio Medicina legale, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali , per trasferimento in un'altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per la cremazione.

ARTICOLO 36

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si distinguono ordinarie e straordinarie .

Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni .

Sono straordinarie quelle eseguite prima che il feretro sia stato tumulato per almeno 20 anni o su ordine dell'Autorità Giudiziaria .

2. Se allo scadere della concessione non è stata richiesta dagli aventi diritto altra destinazione , i resti mortali vengono posti in ossario comune , mentre se i resti non sono completamente

mineralizzati, previa apertura della cassa di zinco, viene disposta l'inumazione in un'altra fossa del campo indecomposti, in contenitori di materiale biodegradabile per cinque anni o due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, oppure, previa richiesta e assenso degli aventi diritto, avviato alla cremazione, con spese a loro carico.

3. A richiesta degli aventi diritto, qualora i resti non siano completamente mineralizzati, può essere disposta la tumulazione nello stesso loculo o altro manufatto in concessione, previa copertura della cassa con cassone di zinco. In tal caso non si potrà procedere ad una nuova richiesta di estumulazione prima di 5 anni, salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 37

Esumazioni ed estumulazioni: oneri

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dagli aventi diritto la conservazione dei resti o delle ceneri in manufatti in concessione, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita;

2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono subordinate al pagamento della tariffa stabilita;
3. Tutte le operazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria sono eseguite gratuitamente.

ARTICOLO 38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni siano rinvenuti oggetti o ricordi, che non siano richiesti dagli aventi diritto a disporre del cadavere, gli stessi devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi.
Qualora trascorso detto termine non venissero reclamati potranno essere liberamente distrutti o alienati o utilizzati per interventi di miglioramento del Cimitero, a seconda della decisione della Giunta Comunale con apposito provvedimento.
2. I materiali e gli ornamenti installati sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, dagli aventi diritto a disporre del cadavere o dal concessionario del manufatto, diventano di proprietà del Comune, che può conservarli o impiegarli in opere di miglioramento del Cimitero o assegnarli gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle nella sepoltura di qualche familiare nello stesso cimitero.

CAPO V

CREMAZIONI

ARTICOLO 39

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente si avvale degli impianti vicini .

ARTICOLO 40 Cinerario comune

1. Il comune dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti da cremazioni di salme per le quali sia stata espressa la volontà esclusivamente dal defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali gli aventi diritto a disporre della salma, non abbiano provveduto ad altra destinazione ;

ARTICOLO 41 Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri, opportunamente sigillata deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del cognome, nome , data di nascita e di morte , in una targhetta di materiale inalterabile , con scritte indelebili , stabilmente fissata all'urna.
2. L'urna cineraria può essere , a richiesta degli aventi diritto a disporre delle ceneri :
 - a) Tumulata nel cimitero in loculo ossario , loculo o Tomba di famiglia , previa concessione e pagamento della relativa tariffa;
 - b) Interrata in apposita area all'interno del cimitero , previa concessione, della durata di cinque anni , non rinnovabili e pagamento della relativa tariffa .
Nel caso dell'inumazione finalizzata ad una lenta dispersione delle ceneri le fosse per l'inumazione delle urne devono essere contraddistinte da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del cognome, nome , data di nascita e di morte del defunto a cui le ceneri si riferiscono . L'urna deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di 5 anni
 - c) Dispersa nel cinerario comune, secondo la volontà del defunto manifestata nelle forme di Legge o qualora gli aventi diritto a disporre delle ceneri non abbiano provveduto a richiedere in concessione alcuna destinazione diversa .
 - d) Affidata ad un familiare secondo quanto previsto dal successivo articolo, anche per le ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni trasformativi conservativi , derivanti da esumazioni o estumulazioni , purchè in attuazione della volontà del defunto , espressa nelle forme previste dal successivo articolo.

ARTICOLO 42 Affidamento delle ceneri

1. L'urna cineraria può essere concessa in affidamento per la conservazione ad un familiare del defunto, previa istanza del parente individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e pagamento della relativa tariffa, secondo le modalità di cui alla Legge 130/2001 e dal presente Regolamento .

L'istanza per l'affidamento dovrà essere corredata dal documento che comprova la volontà manifestata dal defunto, anche relativamente all'identificazione dell'affidatario, espressa in una delle seguenti forme :

- in forma testamentaria
- dichiarazione olografa , da pubblicarsi come testamento olografo – Art 620 del Codice Civile

oppure della volontà manifestata posteriormente alla morte dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo , individuato secondo gli Artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado , da tutti gli stessi .

L'istanza dovrà indicare :

- i dati anagrafici e la residenza del o dei richiedenti , che possono essere unicamente dei familiari ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 130/2001
- l'espressa dichiarazione che il defunto non aveva espresso volontà contraria all'affidamento richiesto.
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per accettazione degli eventuali controlli, anche periodici e senza alcun preavviso, da parte dell'Amministrazione Comunale , per il tramite della Polizia Municipale
- la dichiarazione di assicurare la meticolosa custodia dal punto di vista igienico sanitario.
- il luogo di conservazione e i dati anagrafici della persona a cui è consegnata l'urna sigillata che sottoscriverà il verbale di consegna.
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero , previo pagamento della relativa tariffa , nel caso il familiare affidatario non intendesse più conservarla.
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- l'obbligo di informare l'Ufficio Servizi Cimiteriali della variazione del luogo di conservazione , se diverso dalla residenza , entro 30 giorni .

ARTICOLO 43

Modalità di conservazione delle urne cinerarie affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale, l'urna cineraria deve essere contenuta in un colombaro che abbia destinazione stabile, sia garantito da ogni profanazione e sia autorizzato dall'Ufficio tecnico comunale , previa richiesta corredata da una relazione che evidenzii la tipologia dei materiali utilizzati e da uno schema grafico che ne illustri le dimensioni.
2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto nel quale sia racchiusa l'urna, che ove non sia incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere atto a garantire ogni profanazione .
3. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico sanitario.

ARTICOLO 44

Cremazione dei resti mortali

1. Tutti i resti mortali, cioè di quanto esiti dopo 10 anni per le sepolture a inumazione o dopo 20 anni per le sepolture a tumulazione possono essere cremati , previo pagamento della relativa tariffa , assenso degli aventi diritto a disporre della salma, o qualora siano irreperibili previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni , e le ceneri disperse in cinerario comune.

TITOLO IV

Lavori nei cimiteri - Imprese funebri

CAPO I

Imprese e lavori privati

ARTICOLO 45

Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di qualsiasi operazione, manufatto fisso o semifisso, manutenzione ordinaria e straordinaria o altre operazioni che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di Ditte private, a loro libera scelta che dovranno richiedere un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune, che avrà validità di cinque anni, a seguito di richiesta corredata dal Certificato di iscrizione alla competente categoria professionale della Camera di Commercio.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

ARTICOLO 46

Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Per l'esecuzione di qualsiasi operazione di manutenzione straordinaria, per l'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, è necessaria l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nell'ambito di criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale.
Per ottenere l'autorizzazione gli aventi diritto devono presentare apposita istanza, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare e, se richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alla tipologia dei lavori da eseguirsi, una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o persone che potessero verificarsi durante i lavori, con un massimale fissato dal Comune;
2. I lavori di manutenzione ordinaria vanno comunicati preventivamente all'Ufficio Tecnico del Comune.
3. La Giunta può stabilire per alcune zone per lapidi e ornamenti dei loculi e delle tombe, caratteristiche di forme, dimensioni e materiali inderogabili, in tal caso non è necessario ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente;
4. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione delle lastre sepolcrali non potrà in nessun caso eccedere i due terzi delle dimensioni della fossa.
5. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali prima dei sei mesi dall'inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

6. Dovrà essere immediatamente rimosso a semplice richiesta quanto non autorizzato o difforme dall'autorizzazione. Nel caso di inadempienza provvederà l'Ufficio Tecnico del Comune con addebito delle spese ;
7. E' sempre vietato qualsiasi intervento sui manufatti nel periodo intercorrente dal 24 ottobre al cinque novembre ;

ARTICOLO 47

Illuminazione votiva

1. L'Amministrazione garantisce il servizio di illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o in affidamento in gestione a ditta privata idonea con deliberazione che fissa in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe ;

ARTICOLO 48

Fiori e arbusti

1. E' consentito deporre e coltivare fiori o arbusti purchè non assumano proporzioni eccessive , non escano dal perimetro della lastra sepolcrale o invadano le sepolture dei vicini .

I fiori e le piante appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte .

Nel caso i fiori e le piante siano tenute con deplorabile trascuratezza verranno rimossi a cura del Comune .

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni varie

ARTICOLO 49

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti e negli altri atti eventualmente in contrasto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ;
Tuttavia , chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme di Regolamenti precedenti , può , nel termine inderogabile di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento , presentare al comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità , al fine di ottenerne il formale riconoscimento ;
2. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del precedente Regolamento è comunicato all'interessato e conservato unitamente alla concessione originaria ;
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo , i Regolamenti di Polizia Mortuaria antecedenti cessano di avere qualsiasi effetto dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento;

4. Per i manufatti in concessione non ancora occupati , concessi in base a Regolamenti precedenti a quello entrato in vigore dal 15.05.1989 , la concessione di 99 anni decorre dal 15.05.1989;
5. Le sepolture private in concessione perpetua o superiore alle durate stabilite dal presente Regolamento restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi l'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune , salvi i casi di soppressione del cimitero stesso previsti dalla vigente normativa;
6. Per i loculi non ancora occupati, o con una durata già prevista nel contratto di concessione, concessi antecedentemente al Regolamento Comunale di Polizia mortuaria entrato in vigore il 15.05.1989 , il trentennio di concessione decorre dal 15.05.1989;
7. Per le tombe di famiglia o cappelle di famiglia non ancora occupate , concesse antecedentemente al Regolamento Comunale di Polizia mortuaria entrato in vigore il 15.05.1989, la concessione di 99 anni decorre dal 15.05.1989;
8. Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 e nella DGR del veneto 1533 del 14.06.2002.

ARTICOLO 50

Cautele

1. Il Codice Civile riconosce entro il 6° grado di vincolo di parentela , pertanto chi richiede una qualsiasi operazione cimiteriale, esclusa la cremazione ed eventualmente quanto ne consegue, si intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto a disporre della salma, riconosciuti dallo stesso Codice Civile ;
2. In caso di contestazione tra gli aventi diritto entro il 6° grado , l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue, essa si limiterà per le vertenze in materia , a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. E' onere di chi richiede una qualsiasi operazione cimiteriale deve comprovare il suo diritto ad eseguire l'operazione richiesta ;

ARTICOLO 51

Controlli e sanzioni

1. Il Sindaco vigila sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento .
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni , la violazione di norme e comportamenti dettati dal presente Regolamento comporta in ogni caso il ripristino dei luoghi e dei manufatti, a semplice richiesta.
3. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento , salvo che costituiscano reato, sono punite con le sanzioni previste dall'Art. 358 del T.U di Leggi Sanitarie e con le modalità previste dalla Legge 689/81;

ARTICOLO 52

Entrata in vigore

4. Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'omologazione .